

REGOLAMENTO DELL'ARCHIVIO CATALOGO

Art. 1

L'Archivio Catalogo dipende dall'Ufficio Catalogo del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (di seguito MANN) e conserva l'insieme delle schede, sia storiche che recenti, cartacee e informatizzate, riguardanti i beni archeologici e culturali mobili esposti in esso o custoditi nei suoi depositi, ma ha anche ereditato, secondo le disposizioni ministeriali, gli archivi catalografici dei beni immobili e mobili di interesse culturale un tempo di competenza della ex Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Caserta, poi Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e da ultimo Soprintendenza Archeologia della Campania, quest'ultima soppressa in base al D.P.C.M. n. 171 del 29/08/2014 e dai DD.MM. 43 e 44 del 16/01/2016.

L'Archivio Catalogo custodisce, altresì, 37 registri cartacei di Inventario Generale in cui sono annotati gli oggetti mobili immessi nel patrimonio della Soprintendenza pro tempore e del MANN che da essa dipendeva dal 1871 al 2007. Dal 2008 la registrazione degli inventari secondo disposizioni ministeriali viene proseguita in formato digitale.

Art. 2

L'Archivio Catalogo

- a) custodisce la suddetta documentazione, prodotta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ora denominato Ministero della Cultura, e ne cura la conservazione, la sicurezza, l'ordinamento, ai fini inventariali e scientifici;
- b) vigila sulla consultazione dei documenti da parte degli utenti;
- c) presta consulenza scientifica agli utenti.

Art. 3

L'accesso all'Archivio Catalogo è libero a chiunque ne faccia richiesta e i documenti dell'Archivio Catalogo sono liberamente consultabili dagli studiosi che ne presentino motivata istanza formale. La consultazione può avvenire previo appuntamento concordato con il funzionario responsabile dell'Ufficio Catalogo. Per i beni di proprietà di soggetti ed Enti esterni è necessaria la preventiva autorizzazione di questi ultimi. L'utente è tenuto a sottoscrivere, sull'apposito modulo, la domanda pertinente alla documentazione conservata da consultare e indicante in modo chiaro e dettagliato il tema e la finalità della ricerca. Per quanto concerne le schede informatizzate le modalità di consultazione vanno concordate con il funzionario responsabile.

Art. 4


Le domande di consultazione di documenti, schede cartacee o informatizzate, e registri di inventario generale vanno inoltrate al Museo Archeologico Nazionale di Napoli per la necessaria preventiva autorizzazione.


Art. 5

Non è consentita la duplicazione delle schede di catalogo, se non limitatamente agli allegati fotografici; ma a tal fine è prevista un'apposita ulteriore richiesta all'Archivio fotografico del MANN, che esplicherà modalità e regole per l'eventuale riproduzione.

Art. 6

L'utilizzo delle informazioni e dei dati scientifici desunti dalle schede è regolato, al pari di ogni altra fonte bibliografica, dalla legislazione relativa al diritto d'autore (Legge n. 633/1941) e successive modificazioni e integrazioni. Le schede relative a collezioni e raccolte di soggetti privati sono altresì soggette alla normativa di tutela della Privacy (Decreto Legislativo 196/2003) e dunque possono essere consultate previa autorizzazione del detentore della collezione o raccolta.





Art. 7

La documentazione, oggetto della ricerca, va richiesta al personale preposto, e consultata dopo preventiva compilazione e sottoscrizione nell'apposito registro dei visitatori del nominativo, del giorno e dell'orario di entrata e di uscita dall'Archivio Catalogo.

È fatto divieto assoluto di prelevare o riporre nei cassetti e negli armadi personalmente i documenti, le schede o i registri inventariali, come anche di introdurre borse o simili. Le modalità di consultazione di documenti di formato speciale vanno concordate volta per volta.

Art. 8

Esaurita la consultazione gli utenti sono tenuti a riconsegnare i documenti ottenuti in visione.

Art. 9

Gli utenti devono osservare la massima diligenza e cura nel maneggio dei documenti, delle schede e dei registri di inventario in consultazione. Fermo restando l'obbligo del risarcimento di cui all'art. 2043 del Codice civile a causa di uso improprio o dannoso, è fatto specifico divieto di:

- maneggiare la documentazione in modo irregolare;
- variare l'ordine dei documenti e degli allegati all'interno degli schedari o contenitori o armadi.

*Il Funzionario archeologo conservatore
e Responsabile dell'Ufficio Catalogo*
dell'Ufficio Catalogo
Dott.ssa Floriana Miele

Il Direttore
del Museo Archeologico Nazionale di Napoli
Dott. Paolo Giulierini

